

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 488

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CALVI, MARITATI, FASSONE e BONFIETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2001

—————

Modifica delle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

—————

ONOREVOLI SENATORI. - 1. È opinione largamente diffusa che il sistema sanzionatorio disegnato nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sia, per alcuni versi, eccessivo e, per altri, scarsamente selettivo in quanto sottopone alla medesima pena edittale condotte di gravità assai diversa. Questi difetti sono stati accentuati dall'esito del *referendum* del 1993 che ha abolito la sanzione penale nei confronti del detentore di sostanze stupefacenti per uso personale.

I tentativi sinora compiuti, in sede parlamentare, per intervenire sul sistema sanzionatorio relativo alla materia degli stupefacenti, non hanno avuto esito. Nella XIII legislatura è stato presentato il disegno di legge - atto Senato n. 4664 - che aveva come primo firmatario il senatore Senese, e che si intende ora riproporre in termini identici avendo apprezzato la sua validità e la sua attualità.

2. Peraltro, l'attenzione delle forze politiche è stata richiamata dall'emergenza carceraria. La situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari risulta particolarmente pesante e tale da frustrare non solo le finalità costituzionali della pena ma anche la possibilità che questa venga espiata in condizioni non degradanti. Da questa situazione nascono sollecitazioni di vario genere per provvedimenti di clemenza variamente intesi a decongestionare le carceri. Quale che sia l'esito del dibattito a tale proposito in corso, è indubbio che l'attuale situazione carceraria pone il problema se, al di là delle carenze di edilizia penitenziaria, non vi siano, nella legislazione penale, eccessi di previsioni san-

zionatorie di tipo carcerario, imponendo, ove si riconoscesse che tali eccessi ricorrono, d'intervenire per eliminarli. L'opinione dominante, come si accennava all'inizio, è che tali eccessi ricorrano per quanto attiene alla disciplina sanzionatoria in materia di stupefacenti.

L'osservazione empirica conforta tale opinione indicando che, al 31 maggio 2000, oltre diecimila detenuti definitivi, e cioè quasi un quinto della complessiva popolazione carceraria, risultavano ristretti in espiazione di pena per violazione dell'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti.

3. Ai proponenti è dunque apparso urgente intervenire sulla normativa che genera un tale eccesso di carcerizzazione, mantenendo ferma la barriera generalpreventiva e specialpreventiva posta con le previsioni sanzionatorie ma, al tempo stesso, depurando quest'ultime di quell'eccedenza repressiva che determina un sovraccarico carcerario.

Le conclusioni cui è pervenuto l'apposito gruppo di studio che ha operato nel corso della passata legislatura presso il Ministero della giustizia sono parse le più idonee e meditate per realizzare un tale intervento. Esse hanno inoltre il pregio di tradursi in pochi articoli di legge.

4. L'articolo 1 modifica l'articolo 73 del citato testo unico n. 309 del 1990, nel senso di prevedere, per le varie ipotesi di condotta illecita ivi descritte, una pena edittale severa ma non sproporzionata (reclusione da tre a otto anni e multa da dieci e cento milioni in luogo dell'attuale reclusione da otto a vent'anni e multa da cinquanta a cinquecento milioni), correlativamente modificando anche la pena edittale prevista per le medesime condotte ove esse abbiano ad oggetto so-

stanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14 del citato testo unico.

L'articolo 2 - introducendo gli articoli 73-bis, ter e quater - prevede: a) un'attenuante speciale, ricalcata sull'attenuante oggi prevista dal comma 5 dell'articolo 73, alla quale si aggiunge un'ulteriore attenuante consistente nel commettere i fatti in relazione al proprio stato di tossicodipendente; b) un'aggravante speciale, simmetrica all'attenuante quanto agli elementi che possono integrarla e tale da portare le pene, rispettivamente, alla reclusione da sei a quindici anni e multa da cinquanta a cinquecento milioni e alla reclusione da tre a otto anni e multa da dieci a centocinquanta milioni; rispetto a tale aggravante è precluso il giudizio di equivalenza o prevalenza di circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, mentre un'ulteriore aggravante è prevista se il fatto è commesso da tre o più persone; c) infine, una speciale ipotesi di reato, punita meno severamente, per il caso di cessione gratuita di sostanze stupefacenti.

Attraverso questa trama di previsioni la punizione delle condotte connesse all'uso illecito delle sostanze stupefacenti si adegua, assai meglio di quanto non avvenga oggi, ai diversi gradi di pericolosità di tali condotte ed alle esigenze di risposta penale che ciascuna di essa pone.

L'articolo 3 prevede il ravvedimento operoso ed i conseguenti benefici in relazione alle varie condotte di reato previste sia negli articoli da 73 a 73-ter sia nell'articolo 74 (che punisce l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope).

L'articolo 4 sostituisce l'attuale articolo 75 ed introduce una serie di ulteriori disposizioni (da 75-bis a 75-octies) al fine di disci-

plinare in modo più rigoroso e razionale e maggiormente rispondente alle sollecitazioni internazionali le sanzioni amministrative oggi collegate all'uso personale di sostanze stupefacenti, provvedendo a regolare l'organo competente all'applicazione di tali sanzioni (articolo 75-ter), i criteri di scelta (articolo 75-quater), il momento procedimentale (articolo 75-quinquies), recependo gli orientamenti più recenti della Corte di cassazione in tema di consumo di gruppo e coltivazione «domestica» e valorizzando i contributi sociologico-sanitari in tema di distinzione tra tossicodipendenti e consumatori occasionali di droghe al fine di distinguere le misure loro rispettivamente applicabili. Ulteriori momenti d'intervento riguardano le garanzie anche sotto il profilo del coordinamento dei poteri dell'autorità con le disposizioni in tema di protezione della riservatezza.

L'articolo 5 disciplina l'istituzione ed il funzionamento di centri d'informazione e di consulenza sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti. Infine, l'articolo 6 - non contenuto nel testo elaborato dal gruppo di lavoro ministeriale - prevede che le pene in corso d'espiazione siano rideterminate, a cura del giudice dell'esecuzione, tenendo conto delle diverse previsioni edittali contenute nel presente provvedimento. Per tale via l'intervento razionalizzatore portato dal testo in esame incide direttamente sulla situazione penitenziaria attuale, consentendo di liberarla da quell'eccedenza di presenze causata dagli eccessi normativi cui si pone rimedio a livello di ordinamento penale.

Coerentemente a tale ultima finalità, l'articolo 7 - anch'esso estraneo all'elaborato ministeriale - dispone l'immediata entrata in vigore del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 73 del testo unico della legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cento milioni»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le pene previste dal comma 1 si applicano anche:

a) nei confronti di chi, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1;

b) nei confronti di chi coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.»;

c) al comma 4 le parole: «la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a quattro anni e la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni»;

d) i commi 3, 5 e 7 sono abrogati.

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono inseriti i seguenti:

«Art. 73-bis. - (*Attenuante speciale*). -

1. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dall'articolo 73 sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a tre anni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.

2. Nei confronti di chi commette i fatti di cui al comma 1 in relazione al proprio stato di tossicodipendente, le pene ivi previste sono diminuite da un terzo alla metà.

Art. 73-ter. - (*Aggravante speciale*). -

1. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dall'articolo 73 sono di particolare gravità, si applicano le pene della reclusione da sei a quindici anni e della multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero della reclusione da tre a otto anni e della multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV.

2. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

3. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante prevista nel comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Art. 73-quater. - (*Cessione gratuita di sostanze stupefacenti*). - 1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17 cede gratuitamente ad altri sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni.

2. Se il fatto riguarda sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 75».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

«Art. 74-bis. - (*Ravvedimento operoso*). - 1. Le pene previste negli articoli 73, 73-bis, 73-ter e 74 sono diminuite dalla metà ai due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'assicurare le prove del reato o nel sottrarre risorse rilevanti per la commissione dei delitti.».

2. Il comma 7 dell'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è abrogato.

Art. 4.

1. L'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 75. - (*Sanzioni amministrative*). - 1. Chiunque, per farne uso personale anche in comune con altri, illecitamente importa, ovvero acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope, è sottoposto ad una

delle seguenti sanzioni amministrative o prescrizioni:

- a) sospensione della licenza di porto d'armi;
- b) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente;
- c) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo;
- d) divieto di conseguire taluno dei documenti indicati nelle lettere a), b) c);
- e) divieto di frequentare i locali pubblici o aperti al pubblico indicati nel provvedimento.

2. Le sanzioni previste dal comma 1 si applicano anche nei confronti di chi, per uso personale, illecitamente coltiva piante di *cannabis indica* in quantità proporzionata all'uso.

3. Se, all'esito del colloquio di cui all'articolo 75-*quinquies*, risulta che i fatti previsti dai commi 1 e 2 sono stati commessi da un consumatore occasionale di sostanze stupefacenti o psicotrope, il prefetto, in luogo delle sanzioni e delle prescrizioni, può definire il procedimento, alternativamente:

- a) invitando, nei casi di scarsa gravità, il soggetto a non far uso delle sostanze e avvertendolo delle conseguenze a suo danno;
- b) disponendo che il soggetto frequenti, presso uno dei centri previsti dagli articoli 106, 107 o 113-*bis*, un corso di informazione sui danni derivanti dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonchè sulle patologie correlate.

4. In ogni caso, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito previsto dal comma 3, lettera a), se si tratta di persona minore di età e se nei suoi confronti non risulta utilmente applicabile uno dei provvedimenti previsti dal comma 1.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Dopo l'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono inseriti i seguenti:

«Art. 75-bis. - (*Inosservanza delle prescrizioni*). - 1. In caso di accertata inosservanza da parte dell'interessato delle prescrizioni indicate nell'articolo 75, comma 1, lettera e), il prefetto applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

2. Nel caso in cui l'interessato non si presenti o non frequenti il corso di informazione previsto dall'articolo 75, comma 3, lettera b), il prefetto procede all'applicazione di una delle misure previste dall'articolo 75, comma 1.

Art. 75-ter. - (*Competenza per l'applicazione delle sanzioni amministrative e delle prescrizioni*). - 1. Competente ad applicare le sanzioni amministrative e le prescrizioni è il prefetto del luogo di abituale dimora dell'autore.

2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al prefetto del luogo di residenza ovvero di commissione del fatto.

3. La prescrizione indicata nell'articolo 75 comma 1, lettera e) è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio del prefetto e, in caso di minore di età, al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Il pubblico ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. La prescrizione cessa di avere efficacia se la convalida non è disposta nelle quarantotto ore successive. Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di convalida non ne sospende l'esecuzione.

Art. 75-quater. - (*Criteri di scelta delle sanzioni*). - 1. Nel disporre le sanzioni amministrative e le prescrizioni indicate nell'ar-

articolo 75, il prefetto deve tener conto della specifica idoneità di ciascuna di esse in relazione alla modalità della condotta, all'entità del fatto, alla qualità della sostanza, all'età e alle condizioni personali dell'interessato.

2. Le prescrizioni e le sanzioni amministrative possono essere applicate per un periodo da due a quattro mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 14.

Art. 75-quinquies. - (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative e delle prescrizioni). - 1. Accertati i fatti, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e senza ritardo ne riferiscono al prefetto.

2. Il prefetto, entro cinque giorni dalla ricezione della notizia, convoca dinanzi a sè o ad un suo delegato la persona segnalata per accertare, a seguito di colloquio, le ragioni della violazione, nonchè per individuare gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni. In tali attività il prefetto è assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura e si avvale di esperti dei competenti servizi socio-sanitari.

3. Gli organi di polizia possono invitare la persona nei cui confronti hanno effettuato la contestazione a presentarsi immediatamente, ove possibile, dinanzi al prefetto o al suo delegato affinché si proceda al colloquio di cui al comma 2.

4. Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto convoca i familiari salvo che ciò sia di pregiudizio all'interesse del minore, o altra persona idonea a prestare assistenza affettiva o psicologica, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia delle strutture terapeutiche e rieducative esistenti nel territorio della provincia, favorendo l'incontro con tali strutture.

Art. 75-sexies. - (*Sospensione del procedimento*). - 1. Se la persona è tossicodipendente o consumatore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, il prefetto, ove l'interessato richieda di sottoporsi al programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 e se ne ravvisi l'opportunità, sospende il procedimento e dispone che l'istante sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze per la predisposizione del programma, fissando un termine per la presentazione e curando l'acquisizione dei dati necessari per valutare il comportamento complessivo durante l'esecuzione del programma, fermo restando il segreto professionale previsto dalle norme vigenti ai fini di ogni disposizione del presente testo unico.

2. Il prefetto si avvale dei competenti servizi socio-sanitari e di ogni altra struttura accreditata con sede nella provincia che svolga attività di prevenzione e recupero. Può assumere informazioni, presso le stesse strutture, al fine di accertare l'opportunità del trattamento.

3. Se risulta che l'interessato ha attuato il programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il prefetto dispone l'archiviazione degli atti.

4. Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico per le tossicodipendenze entro il termine indicato ovvero non inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite o lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a sé e lo invita al rispetto del programma.

5. Se nonostante l'invito di cui al comma 4 l'interessato non rispetta il programma, il prefetto procede all'applicazione di una delle misure previste dall'articolo 75, comma 1.

Art. 75-septies. - (*Richiesta di copia di atti*). - 1. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti del procedimento amministrativo che riguardano esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardano più persone, l'interes-

sato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

Art. 75-octies. - (Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili e utilizzazione degli atti delle procedure amministrative). - 1. Ai soli fini dell'esercizio delle attribuzioni del prefetto previste dal presente capo, è consentito al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, il trattamento, effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti.

2. Degli accertamenti e degli atti della procedura di applicazione delle sanzioni amministrative e delle prescrizioni può essere fatto uso solo ai fini dell'applicazione delle misure stesse.».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

«Art. 113-bis. - (*Centri di formazione e di consulenza - 1.* Nell'ambito delle attività di informazione e di prevenzione, le regioni e gli enti locali organizzano, anche mediante apposite convenzioni da stipulare tra le aziende sanitarie locali, gli enti ed i centri di cui all'articolo 114 e gli enti, le cooperative di solidarietà sociale o le associazioni iscritti nell'albo regionale o provinciale, corsi di informazione e di consulenza sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, e di alcool, nonchè sulle patologie correlate.

2. I centri realizzano progetti finalizzati all'informazione dei soggetti destinati ai corsi ai sensi dell'articolo 75, comma 3, lettera b).».

Art. 6.

1. Nei confronti dei condannati con sentenza irrevocabile per i delitti di cui all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, debba farsi luogo all'esecuzione della condanna o che, alla stessa data, si trovino in espiazione di pena, il giudice dell'esecuzione determina, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, la misura della pena da sostituire a quella portata dalla sentenza di condanna.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.